SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 2001, n. **421.**

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

Vista la risoluzione n. 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 settembre 2001, che ha definito gli eventi dell'11 settembre scorso come atti di terrorismo internazionale, di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la legittimità della difesa individuale e collettiva dall'attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;

Visti gli esiti del dibattito parlamentare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom».

2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Art. 2.

Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Art. 3.

Disposizioni varie

1. Al personale di cui all'articolo 1:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.

Art. 4.

Personale civile

1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

Art. 5.

Norme di salvaguardia del personale

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Il personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Art. 6.

Prolungamento delle ferme

1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.

3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Art. 8.

Applicazione della legge penale militare di guerra

1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata «Enduring Freedom», di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 9.

Disposizioni processuali

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **422.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i titoli per l'accesso del personale da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione

1. L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 4.

2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato *B* al presente regolamento.

3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le categorie di personale di cui al comma 2, è comunque fatta salva l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.

5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui al successivo articolo 7.

6. Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette procedure qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dovrà svolgere il programma formativo di cui al successivo articolo 6.

Art. 3.

Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione

1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

1. In caso di affidamento a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Soggetti estranei all'amministrazione

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6.

Norma di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.

2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo articolo 7, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle pubblica amministrazione locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente regolamento.

3. Le attività formative del personale in servizio sono portate a compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. È esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall'allegato *A*, lettera *A)*, del presente regolamento, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da università ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato *B* al presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato *A*, già erogati dalle pubbliche amministrazioni

potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo articolo 7.

5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 7.

Interventi formativi

1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale già in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 8.

Strutture private abilitate alle attività di formazione

1. Per le attività di formazione di cui all'articolo 6 le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore.

2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di cui all'articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232

ALLEGATO *A*
(articolo 7, comma 1)

CRITERI, MODALITÀ E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

A) *Durata dei corsi e degli altri interventi di comunicazione e aggiornamento.*

Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli interventi formativi devono avere una durata minima di novanta ore per il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolga l'attività di comunicazione od informazione da almeno due anni e di centoventi ore ove il periodo sia inferiore. Per il restante personale degli uffici sopra indicati i corsi devono avere una durata minima di sessanta ore se con anzianità nella funzione di almeno due anni all'entrata in vigore del regolamento e di novanta ore ove il periodo sia inferiore.

B) *Modalità.*

L'organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni modulo sia caratterizzato da una autoconsistenza tematica e finalizzata a raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze generali e specialistiche, capacità, atteggiamenti e stili professionali).

Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di esperienza dei partecipanti alle attività formative, deve essere metodologicamente privilegiato un modello didattico principalmente fondato su:

lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche comunicative;

laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di comunicazione;

incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, più in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica utilità.

I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno avere una parte comune non superiore al trenta per cento del monte orario complessivo sui fondamenti normativi e tematici di comune interesse. Le amministrazioni potranno avvalersi dei pacchetti in autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in collaborazione con il Formez. La fruizione dei contenuti in autoistruzione è considerata utile ai fini del raggiungimento del numero di ore di formazione previsto nelle diverse ipotesi.

I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti differenziati sia in relazione alla specificità delle funzioni di comunicazione ed informazione che in relazione al livello di responsabilità dei destinatari. I corsi si concluderanno con prove finali di profitto.

C) *Supporti multimediali e formazione a distanza.*

Le attività formative sono svolte con supporti multimediali. Parte dei contenuti individuati alla successiva lettera E) e per un numero di ore non superiore al cin-

quanta per cento del monte ore complessivo dei singoli programmi formativi, può essere erogata mediante formazione a distanza (F.A.D.). I relativi moduli dovranno essere progettati secondo criteri di coerenza con i moduli di erogazione d'aula e dovranno prevedere test di verifica, valutazione e controllo del percorso di apprendimento del discente.

D) *Organizzazione.*

I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il numero di venticinque per assicurare il massimo possibile di interazione. Tutti gli interventi formativi per il personale che già svolge attività di informazione e comunicazione dovranno assicurare, attraverso lezioni, esercitazioni pratiche, *case studies*, simulazioni anche operative, confronto con testimoni, un'adeguata trattazione delle discipline specifiche della comunicazione e dell'informazione con particolare riferimento all'attività delle istituzioni pubbliche.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

La frequenza non può essere inferiore all'ottanta per cento del totale delle ore complessive previste al punto A).

La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.

E) *Contenuti.*

Nell'ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti temi:

tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell'informazione istituzionale e di interesse generale;

analisi dei processi di trasformazione dei sistemi amministrativi;

il quadro normativo riguardante l'informazione, la comunicazione pubblica, la stampa, la privacy;

le tecniche e strumenti della comunicazione e dell'informazione, l'utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica su Internet;

la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle campagne di informazione;

il marketing nel sistema pubblico;

la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;

logiche organizzative e strategie comunicative;

le tecniche di relazioni pubbliche;

la comunicazione interpersonale;

i new media;

tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di comunicazione;

tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.

ALLEGATO *B*
(articolo 8, comma 2)

REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.

A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si intende erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato *A* previsto dall'art. 7 del regolamento.

B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni.

C) Documentata competenza nello specifico settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni.

D) Livello professionale dei formatori che devono essere di accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative, iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla comunicazione, all'informazione e relazioni pubbliche da almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e qualificate figure professionali).

E) Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di impatto dell'intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti nelle rispettive amministrazioni.

F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.

G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e disponibilità di sale multimediali attrezzate.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni». Si trascrive il testo dell'art. 5:

«Art. 5. — 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse. Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 6:

«Art. 6. — 1. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'àmbito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». Si riporta il testo del comma 95, dell'art. 17:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Il decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.».

Note all'art. 3:

— Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 9:

«Art. 9. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'àmbito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri e carico della finanza pubblica.».

— La legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1963, n. 49, reca: «Ordinamento della professione di giornalista». Si trascrive il testo dell'art. 26:

«Art. 26. — Presso ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri». Si trascrive il testo dell'art. 16:

«Art. 16. — La carica di segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'istituto diplomatico.

Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».

Nota all'art. 4:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse. Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 38:

«2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

Nota all'art. 7:

— Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note alle premesse. Il testo del comma 2 dell'art. 4, è riportato in nota all'art. 8.

Nota all'art. 8:

— Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 4:

«Art. 4. — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'àmbito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'art. 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.».

01G0478

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 123.674 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 e 24 ottobre, 9 novembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 27 novembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'11 settembre 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 novembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 novembre 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 2001; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12931

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 novembre 2001.

Individuazione della data per la celebrazione della «Giornata per la donazione degli organi».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, registrata dalla Corte dei conti il 3 maggio 2000, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'individuazione della data — in un periodo compreso tra il 21 marzo ed il 31 maggio — per la celebrazione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Ritenuto opportuno, sentite le associazioni interessate, individuare tale data nel giorno 14 aprile 2002;

Decreta:

La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2002, è indetta per il giorno 14 aprile;

Art. 2.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

01A12949

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana sterilizzazioni, unità di Vittoria. (Decreto n. 30401).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. S.I.S. Società italiana sterilizzazioni inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 4 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 marzo 2001, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1º aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria chimica applicato — a 35,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità di cui 2 dipendenti part-time (1 da 22 ore settimanali, a 20,25 ore medie settimanali e 1 da 29 ore settimanali a 27,30 ore medie settimanali), su un organico complessivo di 106 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º aprile 2001 al 31 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - S.I.S. Società italiana sterilizzazioni con sede in Vittoria (Ragusa), unità di Vittoria (Ragusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,45 ore settimanali a 35,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità, di cui 2 dipendenti part-time (1 da 22 ore settimanali a 20,25 ore medie settimanali e 1 da 29 ore settimanali a 27,30 ore medie settimanali), su un organico complessivo di 106 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.S. Società italiana sterilizzazioni a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12828

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 novembre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 2000 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A12918

DECRETO 9 novembre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 2000 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A12919

DECRETO 9 novembre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.A. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 13 dicembre 2000 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A12920

DECRETO 9 novembre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 2000 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A12921

DECRETO 9 novembre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 2000 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A12922

DECRETO 9 novembre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 13 dicembre 2000 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A12923

DECRETO 9 novembre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 2000 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli, con sede in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A12924

DECRETO 9 novembre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 13 dicembre 2000 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A12925

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 novembre 2001.

Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 57 e, in particolare, l'art. 67 che prevede l'istituzione di un apposito organismo tecnico, al quale è demandato, tra l'altro, il compito di provvedere alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento del catasto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 64 del medesimo decreto legislativo, riguardante l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot. n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale del 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, il comma 3 dell'art. 5 ivi riportato, che prevede l'emanazione di un provvedimento direttoriale allorché si modificano le procedure ed i modelli connessi agli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, concernente il «Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e, in particolare, il comma 1 dell'art. 3, che prevede, tra l'altro, il metro quadrato catastale come unità di misura delle consistenze per le categorie dei gruppi ordinari, richiamate nel quadro di qualificazione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed inte-

grazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni ed urbano;

Considerata la necessità di aggiornare i modelli e le procedure correlate alla produzione ed alla conservazione degli atti del catasto, nonché di provvedere all'aggiornamento degli archivi informatizzati delle planimetrie e degli elaborati planimetrici in base all'afflusso corrente della documentazione tecnica;

Considerato inoltre che occorre favorire l'accesso in via informatica e telematica ai servizi erogati dall'Agenzia del territorio, anche attraverso la standardizzazione e l'allineamento delle informazioni presenti nelle basi dati, concernenti fra l'altro gli elementi di consistenza e le immagini degli elaborati grafici;

Considerata infine la necessità di emanare disposizioni finalizzate ad uniformare le modalità di trattamento dei dati di aggiornamento e di trasmissione dei documenti, presentati al catasto da parte dei tecnici abilitati, anche attraverso procedure di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di presentazione

1. Le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari, corredate delle informazioni di natura metrica e dei relativi elaborati grafici, sono presentati in conformità ai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere presentate anche per via telematica.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2002 sull'intero territorio nazionale, con esclusione della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Utilizzo dei modelli per il catasto edilizio urbano

1. I modelli per la dichiarazione di immobili al catasto edilizio urbano prodotti dalle procedure informatiche, sostituiscono a tutti gli effetti quelli attualmente in uso, a decorrere dalla data stabilita dall'art. 1, comma 3, del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni di immobili al catasto edilizio urbano, dalla data di emanazione del presente decreto fino a quella stabilita dall'art. 1, comma 3, del medesimo, ha facoltà di utilizzare i modelli prodotti dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio per la rappresentazione delle planimetrie delle unità immobiliari.

2. Le dimostrazioni grafiche degli aggiornamenti del catasto terreni possono essere rappresentate anche sui modelli prodotti dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio.

3. Le dichiarazioni presentate con le modalità stabilite dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere corredate, sino all'introduzione della firma digitale, anche dal relativo supporto cartaceo.

Art. 4.

Disposizione finale

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il direttore dell'agenzia: PICARDI

01A12929

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Sant'Agata di Militello nonché dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mistretta nel giorno 6 novembre 2001.

1.2. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Modica nel giorno 8 novembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione dei nuovi uffici locali dell'Agenzia delle entrate, gli uffici di cui ai punti 1.1 e 1.2 nei giorni a fianco indicati non hanno operato a causa dei necessari interventi inerenti al trasloco ed a quelli di natura informatica finalizzati alla migrazione del sistema telematico verso il nuovo ufficio di Sant'Agata di Militello e di Modica, la cui data di attivazione è stata fissata, rispettivamente, al 7 novembre 2001 e al 9 novembre 2001.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 12 novembre 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A12962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del 3 dicembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8925
Yen giapponese	110,21
Corona danese	7,4452
Lira Sterlina	0,62750
Corona svedese	9,5736
Franco svizzero	1,4732
Corona islandese	95,11
Corona norvegese	8,0015
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57422
Corona ceca	33,125
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,55
Litas lituano	3,5700
Lat lettone	0,5583
Lira maltese	0,4036
Zloty polacco	3,6175
Leu romeno	28157
Tallero sloveno	219,6273
Corona slovacca	43,229
Lira turca	1337000
Dollaro australiano	1,7203
Dollaro canadese	1,4054
Dollaro di Hong Kong	6,9603
Dollaro neozelandese	2,1533
Dollaro di Singapore	1,6368
Won sudcoreano	1135,97
Rand sudafricano	9,3088

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13018

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2001

Si comunica che nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* che pubblicherà il conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 2001 verranno ripresentate le tabelle Movimento generale di Cassa, situazione del Tesoro e debiti di Tesoreria del conto riassuntivo al 31 agosto 2001, già pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2001.

01A12709

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina solfato»

Estratto decreto G n. 584 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico GENTAMICINA SOLFATO, anche nelle forme e confezioni: «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale, «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: PHT Pharma S.r.l., con sede legale via Tonale n. 20 - 20125 Milano, codice fiscale 01586950519.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 032703035/G (in base 10), 0Z60KV (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1040 (km 10,40) (tutte);

composizione: 1 fiala:

principio attivo: gentamicina solfato 48,4 mg equivalente a 40 mg di gentamicina base;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

confezione: «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 032703047/G (in base 10), 0Z60L7 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione

produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1040 (km 10,40) (tutte);

composizione: 1 fiala:

principio attivo: gentamicina solfato 96,9 mg equivalente a 80 mg di gentamicina base;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili alla gentamicina:

forme pleuro-polmonari: bronchiti, broncopolmoniti, polmonite francalobare, pleuriti, empiemi;

infezioni urinarie acute e croniche: cistiti, pieliti, cistopieliti, pielonefriti, calcolosi infette (del bacinetto, dell'uretere, della vescica), uretriti, prostatiti, vescicoliti;

stati settici: batteriemie, setticemie, setticopiemie, sepsi neonatali;

infezioni del sistema nervoso: meningiti, meningoencefaliti, ecc.;

infezioni chirurgiche: ascessi, flemmoni, osteomieliti, infezioni traumatiche;

infezioni otorinolaringoiatriche: otiti medie purulente, sinusiti, mastoiditi, tonsilliti, faringotonsilliti;

infezioni ostetrico-ginecologiche: aborto settico, metriti, parametriti, salpingiti, salpingo-ovariti, pelvi-peritoniti, mastiti, ecc.;

ustioni: infezioni insorte nelle gravi ustioni e nei trapianti cutanei, eventualmente in associazione alla forma topica.

Nelle infezioni da germi Gram-negativi sospette o documentate, «Gentamicina solfato» può essere considerato come farmaco di scelta.

Nelle infezioni gravi che mettono in pericolo la vita del paziente, «Gentamicina» solfato può essere somministrata in associazione ad un antibiotico betalattamico (carbenicillina o similari nelle infezioni da Pseudomonas aeruginosa e un antibiotico di tipo penicillinico nelle endocarditi da streptococchi del gruppo D).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuprofene Fater»

Estratto decreto n. 640 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IBUPROFENE FATER nelle forme e confezioni:

«200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

«200 mg compresse rivestite» 24 compresse;

«20% gocce orali soluzione» flacone 12,5 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fater S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pescara, via Italica, 101 - c.a.p. 65127 - Italia, codice fiscale n. 00058240680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse - A.I.C. n. 034178018 (in base 10), 10M0Z2 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: A.C.R.A.F. S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Composizione:

principio attivo: ibuprofene mg 200;

eccipienti: amido di mais - sodio carbossimetilamido - polivinilpirrolidone - silice colloidale - polietilenglicole 6000 - magnesio carbonato - gomma arabica - idrossipropilcellulosa - titanio biossido - talco - saccarosio;

confezione: «200 mg compresse rivestite» 24 compresse - A.I.C. n. 034178020 (in base 10), 10M0Z4 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotta integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: A.C.R.A.F. S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Composizione:

principio attivo: ibuprofene mg 200;

eccipienti: amido di mais - sodio carbossimetilamido - polivinilpirrolidone - silice colloidale - polietilenglicole 6000 - magnesio carbonato - gomma arabica - idrossipropilcellulosa - titanio biossido - talco - saccarosio;

confezione: «20% gocce orali soluzione» flacone 12,5 ml - A.I.C. n. 034178032 (in base 10), 10M0ZJ (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: A.C.R.A.F. S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Composizione:

principio attivo: ibuprofene mg 20;

eccipienti: glicerolo - sodio solfito - sodio citrato - potassio idrossido - piridossina cloridrato - saccarosio - metile p-idrossibenzoato - sodio saccarinato - edetato bisodico - E 127 - acqua depurata - aroma menta - aroma sambuca - polisorbato 20.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali, dolori osteo-articolari e muscolari) e di stati febbrili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elmex»

Estratto decreto n. 610 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - Milano, con codice fiscale 00747170157:

Medicinale: ELMEX.

Confezione:

A.I.C. n. 026487013 - «Gel» tubo 25 g;

A.I.C. n. 026487025 - «Gel» tubo 215 g.

è ora trasferita alla società: Vebas S.r.l., con sede in via Benaco, 1/3 - San Giuliano Milanese (Milano), con codice fiscale 09567100152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocid»

Estratto decreto n. 613 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD Sharp & Dohme GmbH, con sede in Lindenplatz 1 - D-85540 Haar, Germania:

Medicinale: INDOCID.

Confezione:

A.I.C. n. 027513011 - gel 25 g;

A.I.C. n. 027513023 - gel 50 g,

è ora trasferita alla società: Centra Medicamenta Otc S.r.l., con sede in via Buonarroti Michelangelo n. 23 - Cologno Monzese - (Milano), con codice fiscale 02605390968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adenoplex Richter»

Estratto decreto n. 614 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Scharper S.r.l., con sede in via Manzoni n. 45 - Milano, con codice fiscale 09098120158:

Medicinale: ADENOPLEX RICHTER.

Confezione: A.I.C. n. 012352023 - «forte» IM 5 fiale liof + 5 fiale,

è ora trasferita alla società: De Salute S.r.l., con sede in via Milano n. 43, Soresina - (Cremona), con codice fiscale 01155930199.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte»

Estratto decreto n. 615 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Scharper S.r.l., con sede in via Manzoni, 45 - Milano, con codice fiscale n. 09098120158:

Medicinale: COBAFORTE.

Confezione:

A.I.C. n. 021146067 - IM 3 F liof 5000 mcg + 3 F solv;

A.I.C. n. 021146093 - 20 capsule 2,5 mg,

è ora trasferita alla società: De Salute S.r.l., con sede in via Milano, 43 - Soresina - (Cremona) - con codice fiscale n. 01155930199.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcomedina»

Estratto decreto n. 623 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmaland S.A., con sede in via dei Casetti n. 21 - Borgomaggiore - RSM, con codice fiscale 91024150400:

Medicinale: ULCOMEDINA.

Confezione: A.I.C. n. 024496073 - 50 compresse 400 mg,

è ora trasferita alla società: De Salute S.r.l., con sede in via Milano n. 43 - Soresina, (Cremona), con codice fiscale 01155930199.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina Hoechst Marion Roussel».

Estratto decteto n. 624 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale 00832400154.

Medicinale: CIMETIDINA HOECHST MARION ROUSSEL.

Confezione:

A.I.C. n. 029445018 - «200 mg compresse rivestite» 120 compresse;

A.I.C. n. 029445020 - «400 mg compresse rivestite» 60 compresse;

A.I.C. n. 029445032 - «800 mg compresse rivestite» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Pharmalabor S.r.l., con sede in piazzale S. Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale 13445820155, con variazione della denominazione del medicinale in: «Cimetidina Pharmalabor».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prixar»

Estratto decreto n. 616 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., con sede in piazzale S. Turr, 5 - Milano, con codice fiscale n. 01260920663:

Medicinale: PRIXAR.

Confezione:

A.I.C. n. 033633013 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033633025 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033633037 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033633049 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 033633052 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033633064 - «500» IV 1 flacone 100 ml soluzione per infusione,

è ora trasferita alla società: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 00795960152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acintor»

Estratto decreto n. 618 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., con sede in piazzale S. Turr, 5 - Milano, con codice fiscale n. 01260920663:

Medicinale: ACINTOR.

Confezione: A.I.C. n. 026049027 - 16 confetti 1 mg,

è ora trasferita alla società: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 00795960152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo con sodio cloruro».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 642 del 22 ottobre 2001

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Potenza S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41/43 - c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale 02790010967.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 539/1992) - escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica del regime di fornitura:

da «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» a «medicinale soggetto a prescizione medica». Rimane confermata la classificazione in classe C,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031374010/G - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031374022/G - flacone 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quark»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 653 del 29 ottobre 2001

Medicinale: QUARK.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Tor Sapienza n. 138 - c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale 00403210586.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico; aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

ipertensione arteriosa: per ridurre la pressione arteriosa come terapia singola o in combinazione con altri antiipertensivi come ad esempio diuretici e calcio-antagonisti;

insufficienza cardiaca congestizia: per la terapia in aggiunta a diuretici con o senza glicosidi cardiaci;

postumi dell'infarto miocardico acuto in pazienti con segni e sintomi di insufficienza cardiaca congestizia;

nefropatia conclamata in soggetti non diabetici. Il ramipril rallenta la velocità di progressione dell'insufficienza renale e dello sviluppo di insufficienza renale terminale che necessita di dialisi e di trapianto renale;

complicazioni renali da diabete mellito: in pazienti affetti da diabete mellito con microalbuminuria il ramipril riduce il tasso di escrezione urinaria di albumina;

riduzione di mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con documentato alto rischio cardiovascolare;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027162041 - «1,25 mg compresse» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027162054 - «2,5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027162066 - «5 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1,25 mg compresse» 28 compresse (AIC n. 027162041), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A12715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acintor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 654 del 29 ottobre 2001

Medicinale: ACINTOR.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8 - c.a.p. 20020 Italia, codice fiscale 00795960152.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica quantitativa degli eccipienti, che risulta così modificata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 34 mg, amido di mais 14,25 mg, polivinilpirrolidone 0,409 mg, magnesio stearato 0,5 mg, cellulosa acetoftalato 2,625 mg, dibutilftalato 0,079 mg, talco 00,33 mg, polisorbato 80 0,039 mg, titanio biossido 0,556 mg, cera bianca 0,042 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 149 mg, amido di mais 62,7 mg, polivinilpirrolidone 15,96 mg, magnesio stearato 2,3 mg, cellulosa acetoftalato 7,5 mg, dibutilftalato 2,5 mg, saccarosio 152 mg, carbossimetilcellulosa sodica 0,72 mg, silice precipitata 0,48 mg, talco 2 mg, polisorbato 80 0,24 mg, titanio biossido 3,36 mg, cera bianca 0,24 mg.

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 026049027 - «1 mg compresse rivestite», 16 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12712

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biostim»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 657 del 29 ottobre 2001

Medicinale: BIOSTIM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica quantitativa degli eccipienti, che risulta così modificata da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 34 mg, amido di mais 14,25 mg, polivinilpirrolidone 0,409 mg, magnesio stearato 0,5 mg, cellulosa acetoftalato 2,625 mg, dibutilftalato 0,875 mg, saccarosio 25,175 mg, carbossimetilcellulosa sodica 0,12 mg, silice precipitata 0,079 mg, talco 0,33 mg, polisorbato 80 0,039 mg, titanio biossido 0,556 mg, cera bianca 0,042 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 149 mg, amido di mais 62,7 mg, polivinilpirrolidone 15,96 mg, magnesio stearato 2,3 mg, cellulosa acetoftalato 7,5 mg, dibutilftalato 2,5 mg, saccarosio 152 mg, carbossimetilcellulosa sodica 0,72 mg, silice precipitata 0,48 mg, talco 2 mg, polisorbato 80 0,24 mg, titanio biossido 3,36 mg, cera bianca 0,24 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025992025 - 16 confetti 1 mg.

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 025992025 - «1 mg compresse rivestite» 16 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12713

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 664 del 7 novembre 2001

Medicinale: ASACOL.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2, c.a.p. 20129 Italia, codice fiscale 00752450155.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È approvata la richiesta relativa alla modifica degli eccipienti (composizione qualitativa del propellente).

Pertanto la composizione del propellente risulta così modificata: propano da 20% a 30% - ISO-butano da 75% a 2% - N-butano da 5% a 68%, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026416216 - 7 clismi schiuma 2 g/bomb;

A.I.C. n. 026416230 - 7 clismi schiuma 4 g/bomb.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026416216 - «2 g schiuma rettale» contenitore monodose;

A.I.C. n. 026416230 - «4 g schiuma rettale» contenitore monodose.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12711

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Carboplatino».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto G n. 193 del 13 aprile 2001», relativo al prodotto medicinale a denominazione generica CARBOPLATINO, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2001, alla pag. 68, nella descrizione delle forme e confezioni, ogni qualvolta è indicato: «polvere per soluzione iniettabile», si intende scritto: «soluzione iniettabile».

01A12708

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Integrazione della proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. «Gorgonzola»

Visto il testo della «Integrazione della proposta di modifica al disciplinare della D.O.P. "Gorgonzola" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2001», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001;

Considerato che nel testo in argomento è stato omesso, per mero errore materiale, il riferimento al nome delle province di Lecco, Lodi e Verbano-Cusio-Ossola contenuto invece nel testo riportato, sotto il titolo «Modifica proposta», concernente la zona di produzione e di stagionatura della D.O.P. «Gorgonzola», pubblicato a pag. 31 della citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2001 e relativo alle modificazioni al disciplinare di produzione della D.O.P. «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover adeguare il testo sopra citato al fine di evitare di ingenerare confusione per gli interessati mediante opportune correzioni da apportare allo stesso nel senso sopra affermato;

Provvede alla pubblicazione delle predette correzioni nel testo di seguito riportato.

Il testo del comunicato concernente «Integrazione della proposta di modifica di produzione della D.O.P. "Gorgonzola" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001 è corretto nel modo di seguito indicato:

1. alla parola «forma» riportata a pag. 79, riga trentasettesima della *Gazzetta Ufficiale* sopra citata n. 254 del 31 ottobre 2001, è aggiunta la parola «intera»;

2. tra i nomi delle province di «Cuneo» e di «Milano» riportati nella medesima pag. 79, sopracitata, riga settantaquattresima, sono inseriti i nomi delle province di «Lecco» e «Lodi» e tra i nomi delle province di «Pavia» e di «Vercelli» riportati nella medesima riga, è inserito il nome della provincia «Verbano-Cusio-Ossola».

01A12750

Chiarimenti relativi alle dichiarazioni vitivinicole

Al fine di consentire la corretta compilazione dei modelli di dichiarazione vitivinicola allegati al decreto 1° agosto 1995 modificati dal decreto ministeriale 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana dell'8 novembre 2001 n. 260, con il quale sono state, altresì, completate le avvertenze generali e le istruzioni per la compilazione, si forniscono, con il presente comunicato, alcuni chiarimenti sui principali aspetti evocati.

1) *Indicazione dei riferimenti relativi alla dichiarazione delle superfici vitate.*

Per l'indicazione dei riferimenti contenuti nella dichiarazione delle superfici vitate delle diverse sezioni nelle quali tali riferimenti sono previsti (quadro C sez. II, ed allegati F1, F2, F3, F4, M1, M2), qualora i produttori al momento della dichiarazione vitivinicola non siano in possesso del codice identificativo possono omettere l'indicazione dello stesso. Resta inteso che gli altri elementi richiesti (codice fiscale, partita I.V.A. e superficie) devono essere indicati secondo le indicazioni previste nel decreto stesso.

Si precisa, inoltre, che nella sez. I del quadro C della dichiarazione vitivinicola deve essere indicata la superficie coltivata dalla quale proviene l'uva raccolta dal conduttore. Come indicato nelle istruzioni del citato decreto ministeriale, detta superficie può non corrispondere a quella riportata nella dichiarazione delle superfici vitate (Mod. B1).

In tale caso di non corrispondenza tra la superficie dichiarata nella sez. I del quadro C e la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici vitate, nella sez. II dello stesso quadro C deve essere riportata la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici vitate (Mod. B1).

2) *Allegato C1 - dichiarazione superfici vitate.*

Si ribadisce che tale allegato è compilato qualora siano insufficienti le righe della sezione II del quadro C della dichiarazione vitivinicola e delle rispettive sezioni degli allegati F1, F2, F3, F4, M1, M2. In tal caso il modello C1 deve essere allegato al modello di dichiarazione vitivinicola ed ai modelli F1, F2, F3, F4, M1, M2, da parte dei soggetti obbligati.

3) *Allegato F1 - quadro A1.*

Qualora al momento della compilazione di un allegato F1 il dichiarante non abbia ancora effettuato tutte le consegne, può omettere di indicare nel quadro A1 il numero totale di allegati F1.

Si ribadisce, inoltre, che il quadro C del modello F1 deve essere compilato soltanto dai soggetti che cedono uve di propria produzione.

In tal caso la superficie da riportare al quadro C del modello F1 deve essere uguale a quella riportata nel quadro C sez. II della dichiarazione vitivinicola. Analogamente devono essere compilati i quadri C delle «dichiarazione delle superfici vitate» di tutti gli allegati.

4) *Arrotondamento della superficie.*

La superficie da indicare nelle diverse sezioni della dichiarazione vitivinicola è espressa in ettari ed are.

Tenuto conto che la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1) prevede, invece, anche l'indicazione delle centiare, nella trasposizione di tale superficie nella dichiarazione vitivinicola, è necessario eliminare le centiare.

5) *Quadro A - sezione II - Allegato A2.*

L'elenco acquirenti (allegato A2) deve essere compilato in tutti i casi nei quali il produttore dichiarante abbia ceduto i propri prodotti (uve e/o mosti) a più di un acquirente.

Per la campagna 2001/12002, nel caso in cui il soggetto obbligato abbia presentato la dichiarazione vitivinicola utilizzando la modulistica esistente prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 ottobre 2001, deve presentare l'allegato C1 a completamento della dichiarazione vitivinicola e dei relativi allegati (F1, F2, F3 F4, M1, M2).

In via del tutto eccezionale, nella predetta ipotesi, è consentito altresì che i produttori possano sostituire integralmente la dichiarazione vitivinicola già presentata ai comuni, avvalendosi della nuova modulistica.

01A12841

Domanda di modifica, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta della carne «Dinde de Bresse», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 296/10 del 23 ottobre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Dinde de Bresse».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità, via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A12834

Domanda di modifica, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Epoisses de Bourgogne», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 296/16 del 23 ottobre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Epoisses de Bourgogne».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A12836

Domanda di modifica, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 296/13 del 23 ottobre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A12837

Domanda di modifica, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Salers», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 296 del 23 ottobre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Salers».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A12838

Domanda di modifica, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Comté», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 296/8 del 23 ottobre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Comté».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A12839

Domanda di modifica, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Laguiole», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 296/11 del 23 ottobre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Laguiole».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A12867

Domanda di modifica, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Reblochon o Reblochon de Savoie», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 296/14 del 23 ottobre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Reblochon o Reblochon de Savoie».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A12868

Domanda di modifica, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Brocciu Corse o Brocciu», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 296/7 del 23 ottobre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Brocciu Corse o Brocciu».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A12869

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651282/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035